

REP.

CONCESSIONE DEMANIALE IN USO A TERZI DI LOCALI POSTI SOTTO

IL LOGGIATO DEL PALAZZO COMUNALE – PIAZZA DEL POPOLO N.14.

premess

- che il Comune di Cesena è proprietario di un compendio immobiliare costituito da due fabbricati denominati rispettivamente Palazzo Alborno e Caserma Ordellaifi con loggiato in Piazza del Popolo, utilizzato in prevalenza come uffici comunali ed un parte per attività commerciali, all'interno dei quali sono inseriti dei locali, identificati catastalmente al foglion 125, mappale 477, sub 110 e sub 51 (parte), destinati ad un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;

- che sull'immobile, dichiarato di interesse storico – artistico, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, con Decreto del Direttore Regionale del 22/07/2009, è stata autorizzata la concessione in uso a terzi con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 109 del 23 dicembre 2012, limitatamente alla porzione individuata preso il Catasto Fabbricati del Comune di Cesena al fg. 125, mappale 477, sub 110 e 51 (parte);

- che nel PUG approvato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 16/02/2023, l'immobile è inserito nella città storica, sottoposto a tutela monumentale e comprende attrezzature di interesse comune;

- che è interesse dell'Amministrazione Comunale procedere con la valorizzazione dell'immobile stesso, così come previsto dall'obiettivo gestionale inserito nel Piano Esecutivo di Gestione 2023 denominato "OB23.021.01 Azioni di valorizzazione del patrimonio comunale per una più efficace gestione dei servizi e delle attività a beneficio della collettività

cittadina”, attraverso l’assegnazione più organica per favorire un miglior sviluppo alla vita sociale della collettività;

- che, a seguito della determinazione dirigenziale n. del , è stato indetto un bando d’asta pubblica per la concessione del suddetto locale;

- che a seguito di tale procedura ad evidenza pubblica tramite il bando di cui sopra è stato selezionato il soggetto destinato alla sottoscrizione del presente contratto;

Tutto ciò premesso ed atteso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il CONCEDENTE, per le specifiche finalità di cui al presente atto, dà in concessione al CONCESSIONARIO l’immobile demaniale denominato Locale posto sotto il loggiato del Palazzo Comunale, sito a Cesena , Piazza del Popolo n.14, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cesena al fg. 125, particella 477, sub 110, cat.C/1 e sub 51/parte, B.C.N.C. (porzione di porticato), costituito da due vani adibiti a bar/piccola ristorazione, oltre ai servizi igienici per il pubblico ed il personale, ad un locale ripostiglio e allo spazio esterno sotto il loggiato di circa 100 mq., meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

2. L’immobile in parola è dichiarato di interesse storico, ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 12 del D.Lgs.n. 42/2004, con D.D.R. n.2004 del 22/07/2009, del Ministero per i Beni e le attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna.

3. La presente concessione è stata autorizzata dalla competente

Soprintendenza, ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs.n. 42/2004 e s.m.i. con D.C.R. n. 109 del 23/12/2016.

ART. 2 – UTILIZZO, LAVORI ED INIZIO ATTIVITA'

1. Il locale viene concesso, nelle condizioni e nello stato di fatto in cui si trova, privo di arredi ed attrezzature.

2. Il CONCESSIONARIO potrà utilizzare l'immobile concesso sulla base della proposta gestionale presentata, allegata al presente atto sotto la lettera "B". Egli non potrà mutare, in ogni caso, il tipo di attività svolta.

3. La porzione di loggiato, prospiciente i suddetti locali, pari a circa mq.100, dovrà prevedere un corridoio per consentire la circolazione dei pedoni di larghezza pari ad mt.1, conformemente a quanto prescritto dal comma 12 dell'art.42 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

3. Ogni utilizzo improprio e non autorizzato sarà motivo di risoluzione anticipata così come al successivo art. 13.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della presente Concessione viene stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna di rinnovo.

2. Al termine della concessione, il CONCESSIONARIO si impegna a consegnare al CONCEDENTE, in buono stato di manutenzione, l'immobile oggetto della presente concessione, senza che il CONCEDENTE debba corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo, anche per eventuali migliorie o addizioni non contemplate nel presente atto, che

rimarranno acquisite al patrimonio del CONCEDENTE.

ART. 4 - CANONE ANNUO DI CONCESSIONE

1. Il CONCESSIONARIO corrisponderà al CONCEDENTE un canone di concessione iniziale annuo, pari ad **Euro** (Euro /00), da versare anticipatamente, alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento pagoPA.

2. Tale canone annuo verrà aggiornato annualmente, per l'intera durata del contratto di concessione, dall'inizio del secondo anno di corresponsione del canone, in base al 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, riferita al secondo mese antecedente quello di decorrenza del canone.

3. Il CONCESSIONARIO non potrà - adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere - ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento, anche di una sola rata del canone o degli altri oneri accessori, costituisce in mora il CONCESSIONARIO e l'importo da pagare sarà gravato degli interessi di mora nella misura dell'interesse legale riferito al periodo di mora.

4. Inoltre il mancato pagamento totale o parziale del canone, della relativa mora o degli oneri accessori, entro il termine indicato dagli uffici competenti, dà diritto al CONCEDENTE all'eventuale risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1453 e successivi del codice civile.

ART. 5 – ACCESSIBILITÀ ALL'UNITÀ IMMOBILIARE

1. E' facoltà del CONCEDENTE accedere, in qualsiasi momento, ai locali oggetto della presente concessione, al fine di eseguire accertamenti periodici

sullo stato dei locali.

ART. 6 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE

1. E' fatto espresso divieto al CONCESSIONARIO:

- sub-concedere in tutto o in parte i locali concessi ad altro soggetto;
- cedere il presente contratto ad altro soggetto.

2. La presente concessione resterà valida anche in caso di modifiche societarie, statutarie o dei soci del CONCESSIONARIO, che dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dal CONCEDENTE.

ART. 7 – RESPONSABILITA', OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO

1. Il CONCESSIONARIO è considerato responsabile della custodia dei locali e del loro regolare uso, nel rispetto delle normative vigenti. .

2. Il CONCESSIONARIO dovrà provvedere, per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, alla gestione, alla manutenzione ordinaria e al mantenimento a norma del locale concessi e degli impianti ivi presenti, in modo da consegnare alla scadenza della concessione il suddetto locale in buone condizioni di conservazione e funzionamento.

3. E' fatto divieto al CONCESSIONARIO:

- tenere in deposito nei locali sostanze infiammabili e/o esplosive;
- cambiare la destinazione d'uso del locale, se non preventivamente autorizzata dal CONCEDENTE;
- posizionare all'interno dell'immobile concesso gli apparecchi ed i congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 (TULPS), quali ad esempio slot machine, videolottery (VLT) e apparecchi elettromeccanici.

4. Il CONCESSIONARIO è tenuto, inoltre, al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni previste dal D.Lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10, L.137/2002” s.m.i. ossia:

- è tenuto rispettare le prescrizioni specifiche di cui all’art. 55 co.3, lett. a) e b), ossia la conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante idonei interventi restaurativi e manutentivi con particolare riferimento alle peculiari qualità architettoniche e artistiche dell’immobile;
- l’immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o non compatibili con il carattere storico ed artistico del bene e a tale riguardo, ogni variazione d’uso dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza (ai sensi dell’art. 21 co. 4);
- l’esecuzione di lavori, opere e interventi di qualunque genere sull’immobile, successivi a quelli approvati nel progetto iniziale, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza (ai sensi dell’art. 21 co. 4, 5);
- il concessionario è sempre tenuto a garantire la conservazione del locale.

ART. 8 – POLIZZE

1. Il CONCESSIONARIO è l’unico responsabile delle eventuali pretese di terzi e del CONCEDENTE riferite agli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a persone ed a cose, interessi e diritti, per qualsivoglia fonte di responsabilità civile, amministrativa e penale. Pertanto, con la consegna del locale, il CONCESSIONARIO deve aver stipulato con primaria compagnia

assicuratrice, le seguenti polizze assicurative aventi una durata pari a quella della presente concessione:

- a) assicurazione contro eventuali rischi e danni di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dall'espletamento del servizio e dall'uso dell'immobile e degli impianti, sia delle attività ivi svolte, o causati da persone o cose o animali comunque ammessi negli ambienti, per un massimale unico per sinistro di almeno € 4.000.000,00;
- b) assicurazione rischio locativo per incendi, calamità naturali, eventi atmosferici, atti vandalici riferiti ai locali concessi o altri rischi attinenti all'esercizio dell'attività svolta dal CONCESSIONARIO, con un massimale unico per sinistro di almeno € 200.000,00, nonché per ricorso terzi con un massimale unico per sinistro di almeno € 1.000.000,00.

2. Copia delle polizze di cui al punto precedente dovranno essere consegnate al Servizio Patrimonio-Espropri del Comune di Cesena, al momento della stipula del presente contratto ed il CONCESSIONARIO si impegna altresì a consegnare al concedente copia della ricevuta di pagamento dei singoli premi annuali.

ART. 9 – GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, compreso quello di restituzione del locale in buono stato di manutenzione, il CONCESSIONARIO, all'atto della stipula del presente contratto, costituisce, idonea garanzia fideiussoria mediante deposito cauzionale in contanti o fidejussione bancaria a copertura di tutti gli obblighi contrattuali e della restituzione del bene in buono stato manutentivo, salvo il normale deperimento d'uso, per un importo pari ad *una annualità del canone*

per €

2. Tale deposito o fideiussione a garanzia potrà essere automaticamente trattenuto dal CONCEDENTE nel caso di mancato pagamento del canone o degli oneri accessori, e comunque nel caso di inadempienza da parte del CONCESSIONARIO anche di un solo articolo della presente concessione, o in caso di danno accertato arrecato al locale, al CONCEDENTE o alla collettività.

ART. 10 – MANUTENZIONE

1. Il CONCESSIONARIO è tenuto alla manutenzione ordinaria. Qualora questi non vi provveda tempestivamente, vi provvederà il CONCEDENTE con spese a carico dello stesso, che dovrà poi effettuare il rimborso all'avvenuta riparazione.

2. Resta in capo al CONCEDENTE l'onere della manutenzione straordinaria.

ART. 11 – UTENZE E IMPOSTE

1. Sono a carico del CONCESSIONARIO tutti i costi relativi alle utenze (spese per consumi di energia elettrica e per l'acqua in genere), che verranno richiesti annualmente dal concedente, poiché, al momento, non vi è la possibilità di suddividere gli impianti.

3. Sono interamente a carico del CONCESSIONARIO la TARI, l'IMU e quanto afferente a tali locali, secondo la normativa vigente.

ART. 12 – RECESSO ANTICIPATO

1. Il CONCESSIONARIO potrà recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

ART. 13 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il rapporto di concessione disciplinato dal presente contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata della presente concessione e per le ipotesi di risoluzione stabilite dalla legge (art.1453 e ss del codice civile), anche per i seguenti motivi:

a) fallimento del CONCESSIONARIO;

b) qualora sull'immobile di interesse storico ed artistico, venga considerato necessario ed urgente dalla Sovraintendenza competente un intervento di riparazione e restauro la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione del locale sito all'interno dell'immobile in parola;

c) risoluzione per grave inadempimento del CONCESSIONARIO. E' considerato grave inadempimento il comportamento che comprometta definitivamente la gestione totale o parziale dell'immobile concesso. In particolare:

b1) mancato svolgimento degli adempimenti connessi alla manutenzione ordinaria;

b2) violazione dell'obbligo di consentire al CONCEDENTE ed ai suoi incaricati l'effettuazione delle dovute verifiche e controlli sul locale;

b3) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 8;

b4) inutilizzazione del locale concesso, lasciandolo in evidente stato di abbandono;

b5) mancata ricostituzione della fideiussione bancaria nell'importo originario, nel caso di suo utilizzo o al venir meno della sua validità;

b6) violazione dei divieti di cui agli articoli 6 e 7.

2. La risoluzione per grave inadempimento del CONCESSIONARIO potrà essere disposta dal CONCEDENTE, previa comunicazione scritta

all'interessato di intimazione ad adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

3. In caso di risoluzione per fatto del CONCESSIONARIO, si procederà ad incamerare fideiussione/deposito cauzionale di cui all'art. 9, fatto salvo il risarcimento dei danni a favore del CONCEDENTE.

4. In tutti i casi di estinzione di cui al presente articolo, il CONCESSIONARIO dovrà rilasciare libero da cose e persone il locale concesso, entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della comunicazione in cui viene disposta tale estinzione. Decorso inutilmente tale termine, il CONCEDENTE, sarà libero di porre in essere ogni azione per la piena acquisizione del locale, con spese a carico del CONCESSIONARIO.

ART. 14 – RICONSEGNA DEI LOCALI

1. Al termine del contratto, i locali dovranno essere riconsegnati al CONCEDENTE in buono stato di manutenzione, con tutte le opere di miglioria eseguite ed autorizzate, senza che ciò dia luogo a risarcimenti o indennizzi a favore del CONCESSIONARIO.

ART. 15 - PRESA VISIONE LOCALI

1. Il CONCESSIONARIO dichiara di aver visitato i locali e di accettare gli stessi nello stato di fatto in cui essi si trovano, senza pretendere modifiche o lavori da parte del CONCEDENTE.

ART. 16 – ANTIMAFIA

1. Il CONCESSIONARIO dichiara di non essere soggetto alle misure di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.

ART. 17 - ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

1. Il CONCEDENTE consegna l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) n.

01298-123000-2015 del 23/12/2015, che si allega al presente contratto con la Lettera D.

ART. 18 – MANLEVA

1. Il CONCESSIONARIO esonera espressamente il CONCEDENTE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potranno derivargli dal fatto od omissione sua, di suoi collaboratori o di terzi; da inosservanza dei patti qui convenuti e da abuso nell'uso dei locali. Il CONCESSIONARIO è direttamente responsabile verso il CONCEDENTE ed i terzi dei danni causati per sua colpa o dei suoi aventi causa, di qualsiasi natura e motivo.

2. Il CONCEDENTE è altresì esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi di acqua, luce, riscaldamento per cause indipendenti dalla sua volontà e perciò non dovrà corrispondere compenso, indennizzo o risarcimento alcuno al CONCESSIONARIO.

ART.19 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

1. Tutte le vertenze che abbiano ad insorgere tra il CONCESSIONARIO ed il CONCEDENTE, sia durante la gestione che al suo termine, quale che sia la loro natura (economica, tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa, sono definite dal Tribunale competente nel distretto ove è ubicato l'immobile al cui interno vi è il locale oggetto della presente concessione.

ART. 20 - DOMICILIO FISCALE

1. Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, concernente il contratto ed eventuali contestazioni ad esso relative, il CONCESSIONARIO elegge domicilio fiscale in via ... PEC ...

2. Il CONCEDENTE elegge domicilio presso la sede comunale, Piazza del Popolo n. 10 – 47521 -Cesena (FC).

ART. 21 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nonché le relative imposte (di registro ecc.), sono a carico del CONCESSIONARIO, il quale espressamente le assume.

ART. 22 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia di concessioni ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cesena nella persona del Sindaco.

Il Responsabile del Trattamento è il Settore Servizi Amministrativi,

Partecipazione e Patrimonio, rappresentato organicamente dal Dirigente. Il

Titolare ha designato il Responsabile della Protezione Dati (DPO).

Letto, approvato e sottoscritto.

II CONCEDENTE

II CONCESSIONARIO

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nella presente convenzione, dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 18.

II CONCESSIONARIO
